

Rifiuti da Costruzione e Demolizione



**Gestione recupero e smaltimento dei rifiuti da C & D prodotti
in cantiere edile**

A cura di:
Velia Ferrara N49/4
Erika Cioffi N49/21

Il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti da C & D riveste un ruolo di fondamentale importanza soprattutto nei riguardi della tutela dell'ambiente e nel controllo del territorio.

Nel settore ambientale la gestione dei rifiuti è affidata alle Camere di Commercio che mediante la gestione dell'Albo Gestori Ambientali, si occupa dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari e autorizza le imprese per il trasporto dei rifiuti speciali

Con il D.Lgs. n.152/06 e n.4/08 le imprese edili sono state chiamate a far parte del piano di gestione dei rifiuti da loro prodotti.

Gli scarti da C & D rappresentano il 38% dei rifiuti speciali **prodotti** in Italia (Rapporto ISPRA)



Ad oggi la percentuale di **riutilizzo** è del **10%**



Nel 2020 la percentuale di **riutilizzo** dovrà raggiungere il **70%** (Direttiva Europea 2008/98/CE)

Le strade che si cercano di sviluppare sono principalmente due:

affiancare ad ogni progetto da approvare il piano di demolizione dell'opera, di cui va previsto un ciclo di vita o di riuso.

la possibilità immediata di provvedere all'individuazione di luoghi appositi comuni per lo stoccaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione

Per la gestione del cantiere e degli eventuali depositi aziendali è fondamentale adottare regole che consentano:

- l'identificazione dei materiali/rifiuti effettivamente prodotti o da considerarsi come tali;
- la classificazione secondo il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e secondo la tipologia di rifiuto;
- l'adozione di principi di produzione selezionata dei rifiuti e di differenziazione della loro raccolta, nonché di elevata salvaguardia ambientale nella fase del deposito temporaneo.


La definizione di rifiuto

art. 183, lettera a) del D.Lgs. 152/06

“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.

Classificazione dei rifiuti

art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06



► vengono inseriti tra i RIFIUTI SPECIALI quelli derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che provengono da attività di scavo. (art.184 comma 3)

Codice CER

art. 184, comma 4 della Parte IV del D.lgs. 152/06

La classificazione dei rifiuti è basata su una numerazione a sei cifre di cui le prime due rappresentano il settore produttivo di provenienza del rifiuto, **per l'edilizia 17**; mentre la presenza del simbolo* indica la sua identificazione quale rifiuto pericoloso

Codici CER per l'edilizia

- 1701** cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 170101 cemento
- 170102 mattoni
- 170103 mattonelle e ceramiche
- 170106* miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 170107 miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106.
- 1702** legno, vetro e plastica
- 170201 legno
- 170202 vetro
- 170203 plastica
- 170204* legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose
- 1703** miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*
- 170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 1704** metalli inclusi le loro leghe
- 170401 rame, bronzo, ottone
- 170402 alluminio
- 170403 piombo
- 170404 zinco
- 170405 ferro e acciaio
- 170406 stagno
- 170407 metalli misti
- 170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 170410* cavi impregnati di olio, catrame di carbone o altre sostanze
- 1705** terra, compreso il terreno proveniente da siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio
- 170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
- 170505* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
- 170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
- 170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
- 1706** materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 170601* materiali isolanti contenenti amianto
- 170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
- 170605 materiali da costruzione contenenti amianto
- 1708** materiali da costruzione a base di gesso
- 170801* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
- 1709** altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
- 170901* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 170902* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB1 (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di Resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

Proprietà dei rifiuti

art. 183, comma 1, lettera b), D.Lgs. 152/06

La definizione legislativa di **produttore di rifiuti** viene identificata in
“*colui il quale esercita una qualunque attività che dia origine al rifiuto*”

In campo edile tale figura è attribuita a “*colui che esegue le opere*”, cioè l’impresa.

Gli **obblighi** cui deve attenersi il produttore/detentore oltre al divieto di abbandono del rifiuto e di immissione dello stesso in acque, sono:

- la corretta modalità di deposito,
- corretta gestione e tenuta del registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico rappresenta il documento fondamentale per la tracciabilità nello smaltimento dei rifiuti in cui il produttore annota le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative, nonché la loro data di produzione.

- L’impresa edile è esonerata dalla tenuta di tale registro per i rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività di cantiere purché non pericolosi, in tal caso va compilato anche il MUD.
- Questi documenti vanno conservati per cinque anni, mentre il gestore della discarica a tempo indeterminato

A-1
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA: Nome.....
Residenza e domicilio: Comune..... via..... n.....
Codice fiscale:.....
Ubicazione dell'esercizio: Comune..... via..... n.....

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE	?	cod.....	?
RECUPERO	?	cod.....	?
SMALTIMENTO	?	cod.....	?
TRASPORTO	?	cod.....	?
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO	?		?
CON DENIZIONE	?		?

3. TIPO ATTIVITA'..... DEL.....
4. REGISTRAZIONE N..... DEL.....
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fungoso o gelabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo
H2 comburente
H3 - A Facilmente infiammabile (ex falso esters estensis infiammabilità)
H3 - B infiammabile
H4 irritante
H5 ossidante
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno

Per alcune tipologie di rifiuti, come quelli pericolosi, è obbligatoria la presentazione del **MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale)** ossia la dichiarazione che sostituisce

tutti gli obblighi di comunicazione, denuncia e notificazione previsti in materia ambientale e del **SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)** che permettere il monitoraggio dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani da parte del Ministero dell'Ambiente. Il SISTRI MUD, in formato digitale va presentato alla Camera di Commercio, di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Ministero dell'Ambiente ha prorogato al 30 novembre prossimo il termine per il pagamento dei contributi SISTRI per l'anno in corso che scadeva appunto il 30 aprile.

Il form è intitolato 'MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE - CAPITOLO RIFIUTI' (articolo 15, comma 1, del D.Lgs. N. 151/2008) e serve per la comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti speciali, pericolosi, e rifiuti speciali assimilati. È diviso in diverse sezioni:

- SEZIONE ANAGRAFICA:** Contiene campi per il numero e il tipo di attività, il codice dell'attività, il settore di appartenenza, il tipo di attività, e il numero dell'azienda.
- SEZIONE LOCALITÀ:** Contiene i dati dell'ente locale (provincia, comune, frazione, via, CAP, prefettura, ufficio postale) e dell'indirizzo (via, numero civico, numero di telefono, codice postale).
- SEZIONE RIFIUTI:** Contiene una tabella per la descrizione dei rifiuti, con colonne per il tipo di rifiuto, il codice, la quantità, e la data di produzione.
- SEZIONE COORDINATE:** Contiene i dati del dichiarante (nome, cognome, firma, data) e del responsabile dell'attività (nome, cognome, firma, data).

Il deposito temporaneo

dall'art.183, comma 1 lett. m) D.lgs. 152/06

rappresenta la fase di raggruppamento dei rifiuti che si realizza nel sito di produzione, nel nostro caso il cantiere edile

Gli **obblighi** forniti dalla normativa sono:

- il deposito temporaneo va effettuato per categorie omogenee di rifiuti tenendo conto della classificazione fornita dai codici CER e distinte in funzione dello stato fisico in cui si presenta il rifiuto (solido, liquido, aeriformi)
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

In particolare si ha:

Rifiuti pericolosi

indipendentemente dalle quantità vengono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con scadenza almeno trimestrale

se non si raggiungono almeno i 10 m³ di materiale, la durata massima di deposito, non deve essere superiore ad un anno

Rifiuti non pericolosi

se non si raggiungono almeno i 20 m³ di materiale, la durata massima di deposito, non deve essere superiore ad un anno

Il deposito in aree esterne al sito di produzione

Legge n.47/85 art. 26

Deve essere oggetto di specifico permesso a costruire o **DIA (Dichiarazione di Inizio Attività)** che, in molte Regioni è stata sostituita , in conformità alla Legge n. 122/10 entrata in vigore 31 luglio 2010, dalla **SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)**.

La DIA è un atto della Pubblica Amministrazione ed è una
“*relazione a firma di un professionista abilitato*”

Nell'ambito della produzione di rifiuti di cantiere da smaltire, il produttore, prima dell'inizio dei lavori di scavo, deve presentare all'approvazione del progetto la dichiarazione, che devono essere inviati: al Comune in cui è ubicato il sito di produzione, se risulta diverso dall'autorità competente; al Comune del sito di destinazione, nel caso in cui non coincida con quello di produzione

Il destino dei rifiuti:

- il rifiuto può essere riutilizzato in cantiere come Materia Prima Seconda (MPS) previo trattamento effettuato in un impianto di recupero autorizzato;
- il rifiuto può essere conferito in discarica o ad un impianto di recupero/riutilizzo autorizzato

Il trasporto dei rifiuti

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 1 aprile 1998, n.145

Il trasporto di rifiuti deve sempre essere accompagnato dal **Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR)** nel quale sono contenuti gli elementi necessari ad assicurare la tracciabilità del recupero e dello smaltimento dei rifiuti in tutte le fasi. Il formulario deve essere compilato in quattro copie firmate dal produttore e dal trasportatore che vanno conservate per cinque anni.

Il trasporto dei rifiuti deve sempre essere accompagnato dal Formulario di Identificazione

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO
Art. 193 DLgs 152/06 e Decreto Ministero dell' Ambiente 1 Aprile 1998, n. 145 All. A e B

FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO
O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Ditta.....
Residenza o domicilio.....

Comune.....
via.....
Codice fiscale.....
n.....

Comune.....
Ubicazione dell'esercizio.....
via.....
n.....

Formulario dal n. al n.
Firma.....



La gestione dei rifiuti inerti



RIFIUTI INERTI

provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo

Direttiva 1999/31/CE

"i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana."

I rifiuti inerti rappresentano l'80% degli scarti prodotti in cantiere edile e ne sono un esempio:

- Intonaci
- Laterizi
- Cemento
- Calcestruzzo
- Piastrelle
- Ceramiche



Il Testo Unico delle norme a tutela dell'ambiente 152/06 è il documento contenente tutte le disposizioni circa le terre e rocce da scavo.

Questo documento ha *“come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”*

E' suddiviso in sei Parti:

1. premessa
2. VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
3. difesa del suolo, tutela e gestione delle acque
4. rifiuti e bonifiche
5. tutela dell'aria e combustibili
6. danno ambientale

Percorso Normativo

In principio gli inerti venivano classificati come rifiuti speciali; non ne era consentito lo stoccaggio temporaneo ed era obbligatorio il trasporto in discarica. Solo nel 1994 ne fu consentito il riutilizzo.

- In Italia la gestione dei rifiuti è stata tratta in via principale dal **D.Lgs. 22/97 del 5 febbraio 1997**, noto anche come **“Decreto Ronchi”**, diventato legge nel 2004.

restò comunque il problema riguardante la classificazione ossia nel definire se, gli inerti, fossero da classificarsi di per sé come rifiuto pericoloso, oppure distinguerle in quanto solo contenenti materiale pericoloso

- Con la Legge, la **n. 443 del 21 dicembre 2001** o **“Legge Lunardi”**, venivano escluse dall’elenco dei rifiuti pericolosi le terre e rocce purché derivanti:
 - da normali interventi edilizi;
 - da attività finalizzate alla realizzazione di infrastrutture ed opere edilizie, ad esclusione dei fanghi;
 - da sezionamenti e vivificazione degli alvei fluviali e canali.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Si definiscono “terre e rocce da scavo” quei materiali originati dall’attività di scavo di terreni ove non siano presenti frazioni di materiali inerti di origine antropica.

con la modifica apportata dal D.Lgs n°4 del 2008 dell’art. 186 del D.Lgs 152/06

questa tipologia di rifiuto è stata inserita nell’ambito dei **sottoprodotti**, categoria dalle direttive imposte dalla Comunità Europea con la sentenza “PalinGranit”

- Gli scarti così caratterizzati devono soddisfare fin dall’origine, i requisiti merceologici ed ambientali per il successivo utilizzo.
- Per tutte le opere, sia pubbliche che private, il materiale prodotto in cantiere deve essere utilizzato entro un anno dalla data di produzione.

Codici CER per rifiuti inerti

Decreto Interministeriale 3 agosto 2005

101103 <u>Scarti di materiali in fibra a base di vetro</u> (inclusi gli scarti di produzione del cristallo e solo se privi di leganti organici)	
150107 Imballaggi in vetro	
170101 <u>Cemento</u> (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione)	
170102 <u>Mattoni</u> (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione)	
170103 <u>Mattonelle e ceramiche</u> (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione)	
170107 <u>Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</u> (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione)	
170202 <u>Vetro</u>	
170504 <u>Terra e rocce</u> (inclusi i rifiuti di cui al codice 010413 ed esclusi i primi 30cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati)	
200102 <u>Vetro</u> (solamente vetro raccolto separatamente)	
200202 <u>Terre e rocce</u> (solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba)	

L'origine di tali scarti deve essere nota ad esclusione:

- dei materiali prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da manufatti contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche;
- dei rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole

Utilizzi ammessi per terre e rocce da scavo

art. 186, comma 1 e 7 bis del D.Lgs 152/06

le destinazioni d'uso ammesse per le terre e rocce da scavo sono:

- reinterri;
- riempimenti;
- rimodellazioni;
- rilevati;
- nei processi industriali come sottoprodotti (in sostituzione dei materiali di cava)

Recupero dei rifiuti nel cantiere di produzione

Procedura semplificata

è attuabile in specifiche situazioni, ad esempio per i siti ubicati in aree residenziali o agricole, per siti che non sono mai stati sottoposti ad utilizzi diversi, o per i quali gli strumenti urbanistici hanno definito un cambio di destinazione d'uso ed è gestita delle Province.

Procedura di campionamento

La procedura di campionamento ha come scopo l'indagine per la caratterizzazione del sito e dei rifiuti prodotti. La procedura è organizzata nelle seguenti fasi:

- Ubicazione dei punti di prelievo;
- Numero di campioni;
- Parametri;
- Metodologie di campionamento;
- Verifica di compatibilità con il sito prescelto.


- **Ubicazione dei punti di prelievo**

Con il campionamento siamo in grado di rappresentare la variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale, la scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto della storia del sito e la sua conformazione fisica.

Campionamento casuale stratificato

Legenda

- 1 Confine area di campionamento
- 2 Strato 1
- 3 Strato 2



- **Numero di campioni**

Il numero di campioni viene valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale del sito di interesse. I punti di prelievo possono essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia, se l'ubicazione è sistematica; all'interno delle maglie con opportune posizioni, nel caso di ubicazione sistematica casuale; sulla base delle dimensioni del sito da investigare si possono poi fornire le seguenti indicazioni:

- < 10.000 m² → almeno 5 punti di sondaggio;
- 10.000 - 50.000 m² → da 5 a 15 punti di sondaggio;
- 50.000 - 250.000 m² → da 15 a 60 punti di sondaggio;
- 250.000 - 500.000 m² → da 60 a 120 punti di sondaggio;
- > 500.000 m² → almeno 2 punti ogni 10.000 m² di sondaggio.

- **Parametri**

L'Unione Europea ha previsto delle prove per stabilire un discriminare oggettivo e misurabile tra rifiuti inerti e rifiuti che tali non sono.

La prima verifica stabilisce la non pericolosità del materiale ed è detta **test di cessione**, o di percolazione, i parametri studiati appartengono quasi tutti alla classe dei metalli pesanti quindi annoverati tra le sostanze pericolose, in tabella sono riportati i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti:

Secondo le direttive dell'Unione Europea, per questi, va determinata solo la parte "liberabile"

Componente	mg/l	
arsenico	As	0.06
bario	Ba	4
cadmio	Cd	0.02
cromo	Cr	0.1
rame	Cu	0.6
mercurio	Hg	0.002
molibdeno	Mo	0.2
nicel	Ni	0.12
piombo	Pb	0.15
antimonio	Sb	0.1
selenio	Se	0.04
zinco	Zn	1.2
	Cloruro	460
	Fluoruro	2.5
	Solfato	1500
	Indice fendli	0.3
concentrazione ossigeno disciolto	COD	160
solidi disciolti totali	TDS	-

La seconda verifica viene fatta sui composti organici che possono trovarsi all'interno del rifiuto questi non si separano dalla soluzione acquosa preparata per il test di cessione a causa della diversa solubilità, di questi infatti si ricerca il contenuto totale e non la parte liberale.

Parametri		mg/kg
carbonio organico totale	TOC	30000
difenile policlorurato	PCB	1
benzene, toluene, etilbenzene, xileni	BTEX	6
olio minerale		500
idrocarburi policiclici aromatici	PAH	il valore è stabilito a discrezione degli Stati membri

- **Metodologie di campionamento** (D.Lgs. 152/06)

Le metodologie di campionamento, analisi ed espressione dei risultati analitici ed i

“*Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati*” prevedono:

- l’eliminazione della frazione granulometrica > 2 cm, da scartare in campo,
- la presentazione delle determinazioni condotte sull’aliquota di granulometria < 2 mm con espressione dei risultati su tutto il passante a 2 cm.

- **Verifica di compatibilità con il sito di destinazione**

Oltre agli aspetti analitici riguardanti la composizione chimica dei materiali, la normativa richiede che nel progetto sia indicata:

- a) la compatibilità idrogeologica dell’utilizzo previsto,
- b) la piena compatibilità con il sito di destinazione nel caso che quest’ultimo si trovi all’interno di aree protette o in area agricola.

Le Autorità competenti hanno l’obbligo di verificare tali condizioni e oltre ad avere l’obbligo di verificare procedere all’analisi documentale, possono effettuare controanalisi.

Modalità di deposito rifiuti inerti

- Deposito temporaneo (con le modalità già illustrate)
- Deposito controllato che rappresenta la fase preliminare all'eventuale recupero e smaltimento del materiale;

Corte di Cassazione il 2 luglio 2008

Per controllato si intende un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta sul luogo in cui sono prodotti quando sono presenti precise condizioni relative alla qualità dei materiali, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica dei rifiuti ed al rispetto delle norme tecniche previste in materia. Tale deposito è libero, cioè, non necessitante di autorizzazione e soggetto solo ai principi di prevenzione e precauzione che sempre devono, in virtù di norme comunitarie, presiedere alla gestione dei rifiuti.

Il trasporto di rifiuti inerti

Per garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo occorre prevedere che tutti i carichi siano accompagnati dal “Documento di trasporto terre e rocce da scavo”, che riporti la caratterizzazione analitica del materiale o la dichiarazione di assenza di contaminazione, deve essere riportata inoltre la provenienza e la destinazione del materiale di scarto.

Tale documentazione deve essere conservata in originale fino all'ultimazione dei lavori.

CONCLUSIONI

Risulta evidente come l'obiettivo di diminuire la produzione di rifiuto possa essere ulteriormente migliorato attraverso una puntuale opera di informazione che orienti gli operatori del settore ad un'efficace gestione dei materiali di risulta differenziandoli all'origine, separandoli e suddividendoli in frazioni merceologiche omogenee per composizione; tutto ciò al fine di ridurre l'impiego di materie vergini e di raggiungere gli obiettivi di riutilizzo imposti dalla Comunità Europea al 2020.

Grazie per l'attenzione